

STATUTO “CONSORZIO LE VALLI”

Capo I

Elementi costitutivi

Articolo 1

Natura

1. Tra i Comuni di San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione e Soave, è costituito, a seguito di specifica Convenzione, il presente Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica; esso è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di autonomia imprenditoriale, funzionale e organizzativa.

Articolo 2

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio e/o per mezzo di terzi e/o per conto di terzi, dei servizi pubblici locali, ed attività ad essi annesse e connesse, sia di rilevanza industriale sia privi di rilevanza industriale anche fuori dall'ambito territoriale dei Comuni consorziati.
2. In particolare, il Consorzio ha per oggetto la costruzione e la gestione dei collettori consortili e dell'impianto di depurazione, le attività inerenti il ciclo integrato dell'acqua, e le attività a queste connesse.
3. Il Consorzio, per il perseguimento delle suddette finalità, potrà avvalersi del sistema della concessione a terzi, potrà stipulare apposite convenzioni, costituire o partecipare a società pubbliche, private o con capitale misto pubblico-privato o assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi.
4. Il consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini istituzionali.

Articolo 3

Denominazione

1. Il Consorzio viene denominato “CONSORZIO LE VALLI”.
2. La sede legale del Consorzio è stabilita in San Bonifacio (VR).
3. L'Assemblea potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
4. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) e il cambiamento della sede.

Articolo 4

Durata – Nuove adesioni – Recesso

1. La durata del consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio costitutivo sono previste dalla convenzione.

Articolo 5

Rapporti con gli Enti consorziati

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione e nel presente statuto ed impronta l'azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati. A tal fine uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti consorziati, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

Capo II

Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

Articolo 6

Organi

1. Sono organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore;
 - e) il Segretario::
2. E' organo di controllo del consorzio
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti che lo costituiscono.
1. L'Assemblea ha autonomia organizzativa; ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

Articolo 8

Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio, o da loro delegati che rivestano la carica di assessore o consigliere dell'Ente consorziato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione. La delega è valida fino a successiva revoca e in ogni caso non oltre la data in cui sia cessato, per qualsiasi motivo, l'incarico del delegante.
2. La delega o la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea devono avvenire per iscritto.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale e dei requisiti per esservi eletto.
4. Il rappresentante dell'ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote così determinate:

| | ABITANTI | QUOTA |
|-----------------------|----------|-------|
| San Bonifacio | 17.519 | 38% |
| Monteforte D'Alpone | 7.237 | 16% |
| Soave | 6.664 | 15% |
| San Giovanni Ilarione | 4.935 | 11% |
| Montechia Di Crosara | 4.233 | 9% |
| Roncà | 3.430 | 8% |
| Cazzano Di Tramigna | 1.310 | 3% |

Articolo 9

Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno. Il Presidente non ha diritto di voto se non quale rappresentante di Ente consorziato.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio. Deve essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte in cui si debba deliberare sulle materie di cui all'articolo 2365 del codice civile.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati alla sede dell'Ente consorziato almeno cinque giorni prima della seduta e in caso della convocazione urgente almeno 24 ore prima.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno e copia degli stessi devono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti non inferiore a quattro che rappresenti la metà (1/2) delle quote di partecipazione; ed in seconda convocazione, da tenersi un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con un numero di componenti non inferiore a tre, che rappresenti un quarto (1/4) delle quote stesse.
6. In caso di contrazione di mutui e nei casi in cui sia richiesta per legge una maggioranza qualificata, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea non inferiore a cinque, che rappresenti almeno i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione da tenersi un giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a tre, che rappresenti la metà (1/2) delle quote stesse.
7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il 20% delle quote sociali, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

Articolo 10

Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti e ai fini statutari.
2. Compete all'Assemblea:
 - a) l'approvazione del piano-programma, dei bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo, il bilancio di esercizio;
 - b) la elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario, del Direttore;
 - c) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) la determinazione, in conformità con la legge, delle indennità e rimborso spese a favore dei vari componenti gli organi del consorzio;
 - e) esprime parere sulla modifica della Convenzione e dello Statuto;
 - f) la costituzione o la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione o l'ordinamento dei tributi e dei canoni, per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto.
 - i) approva i regolamenti di propria competenza e in particolare il regolamento di cui all'articolo 20, comma 4.

Articolo 11

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea relative alle materia di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente Statuto sono pubblicate per quindici giorni all'Albo del Consorzio e all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede il Consorzio, e trasmesse a tutti i Comuni consorziati. Le altre deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate per quindici giorni all'Albo del Consorzio.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle legge o dallo Statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni che trattino argomenti che presuppongono valutazioni o apprezzamenti su persone di carattere riservato.

4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano nel numero in quello necessario per la validità della seduta. Quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depona un numero di schede pari al numero delle quote di partecipazione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge e dallo Statuto.
6. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento.
7. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario e/o il Direttore il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione del Consorzio.
2. Esso è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, anche esterni all'Assemblea consortile.
3. Qualora i componenti del Consiglio siano scelti al di fuori dell'Assemblea, devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una adeguata competenza tecnico-amministrativa.
4. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea consortile e viene rinnovato ogni cinque anni.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla nomina dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti cessati dalla carica prima della scadenza dei cinque anni esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Articolo 13

Elezione – Decadenza

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere.
2. La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella sede del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curriculum vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali, se scelti al di fuori dell'Assemblea.
3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, abbia ricevuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali quanto agli amministratori delle aziende speciali.

Articolo 14

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) del presente Statuto, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Articolo 15

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per decisione del Presidente, ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Articolo 16

Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. E' eletto dall'Assemblea, contemporaneamente ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione, ed è scelto anche tra esterni dall'Assemblea consortile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente con facoltà di delegarla, rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli enti locali, le regioni e con le autorità statali centrali e periferiche, e in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea e inoltre:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblea;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.
3. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Consigliere Anziano e/o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Articolo 17

Consigliere anziano

1. Il Presidente del Consorzio è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età, che assume la qualifica di Vice Presidente.

Articolo 18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Tutti i componenti degli organi del Consorzio devono astenersi quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Agli amministratori del consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III

Organi gestionali, strutture ed uffici

Articolo 19

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale a criteri di funzionalità, al fine di assicurare alla propria azione efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di

amministrazione, mentre il Direttore e i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità

Articolo 20

Personale

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico, normativo, ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai Ccnl vigenti per il personale degli enti locali.
3. L'organizzazione degli uffici e del personale saranno disciplinati con apposito regolamento.
4. La dotazione organica dell'Ente, la nomina, l'assunzione, le funzioni specifiche, i doveri e i diritti del personale dipendente, nonché il trattamento economico relativo, formeranno oggetto di apposito regolamento organico, da deliberarsi dall'Assemblea consortile, in relazione alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 21

Segretario del consorzio

1. Il segretario del consorzio è scelto con deliberazione dell'Assemblea, tra Segretari comunali, Vice Segretari o aventi la qualifica di Dirigente.

Articolo 22

Direttore – Dirigenti

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore.
2. L'Assemblea provvederà, in conformità alla legge, a definire funzioni, compiti e finalità del Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, potrà istituire, ove necessario, posti di qualifica dirigenziale o figure alle quali attribuire tali funzioni.

Articolo 23

Incompatibilità e responsabilità

1. Al Direttore e ai dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare un altro impiego, commercio, industria o professione, né possono accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione da darsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti del Consorzio i consiglieri degli Enti locali consorziati.
3. Il personale, i dirigenti e il Direttore sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo IV

Gestione, finanza e contabilità

Articolo 24

Criteri informativi della gestione

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Articolo 25

Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio autonomo patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto dell'istituzione, al proprio bilancio, ovvero da trasferimenti successivi.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 26

Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Articolo 27

Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire fra gli Enti consorziati tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio la somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione e nella deliberazione che approva il bilancio di previsione.

Articolo 28

Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, secondo gli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, sono contenuti nel piano-programma, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.
2. Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

Articolo 29

Bilancio economico

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio economico di previsione, redatto in conformità dello schema di bilancio approvato con Decreto del Ministro del tesoro, dovrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori, e approvato dall'Assemblea entro il 15 ottobre di ogni anno.
3. Il bilancio non potrà chiudersi in deficit e dovrà contenere gli allegati previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 30

Conto Consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.
2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro, e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore dovrà fra l'altro inserire le indicazioni stabilite dalle leggi vigenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta il conto consuntivo entro il 15 aprile e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata all'Assemblea entro il 30 maggio.
4. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
5. Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio.

Capo V

Vigilanza e controllo

Articolo 31

Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede nella stessa seduta su proposta del Presidente.

Articolo 32

Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Articolo 33

Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili, e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.
2. Le dimissioni possono essere comunicate anche oralmente nel corso di una seduta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto nel comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario e/o dal Direttore.

Articolo 34

Raccordo con gli Enti

1. In ottemperanza all'articolo 9 della Convenzione il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Direttore, agli Enti consorziati copia di tutti gli atti fondamentali.
2. Il Presidente del Consorzio ha il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti associati per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Articolo 35

Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, di ottenere dagli uffici del Consorzio le informazioni, prendere visione dei documenti, estrarre copia degli atti.

Articolo 36

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.
2. I Componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti Revisori dei Conti, e se eletti decadono, i Consiglieri dei Comuni consorziati, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati ad un Ente consorziato da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
6. Il Collegio dei Revisori collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I Revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
9. I Revisori dei Conti rispondono alla verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
10. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli Revisori è pari a quello attribuibile ai Revisori dei Conti del Comune più popoloso facente parte dell'Ente di gestione e, comunque, non inferiore a quello attribuibile ai Revisori dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti

Capo VI

Trasparenza, accesso, partecipazione

Articolo 37

Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

Articolo 38

Albo delle pubblicazioni

1. Il piano-programma, i bilanci economici di previsioni pluriennale ed annuale, il conto consuntivo, il bilancio di esercizio, e tutti gli altri atti per i quali la legge o lo Statuto ne prevedano la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni" nella sede del Consorzio, e contestualmente nell'"Albo Pretorio" del Comune ove ha sede il Consorzio.

Articolo 39

Accesso e partecipazione

1. I cittadini possono accedere agli atti dell'Ente secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. A tal fine apposito regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei provvedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento e i conseguenti provvedimenti attuativi individuano il responsabile del procedimento, determinano i tempi di ciascun tipo di procedimento, e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

Articolo 40

Partecipazione utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. Il Consorzio può predisporre periodicamente, anche avvalendosi di Enti e Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione. I risultati sono comunicati agli Enti consorziati.

Capo VII

Norme finali e transitorie

Articolo 41

Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni aderenti: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 42

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme per le aziende speciali dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.